

LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI

(s.a.p.a. o s.a.a. Artt. 2462 – 2471 C.c.)

È una società di capitali dotata di personalità giuridica. In essa sono riunite caratteristiche sia della società per azioni sia della società in accomandita semplice.

Caratteri comuni alla S.a.s.

Distinzione tra soci accomandanti e soci accomandatari:
i soci accomandatari rispondono illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali, ma hanno il potere di amministrare la società.

I soci accomandanti rispondono dei debiti sociali solo nei limiti della quota di capitale sottoscritto, ma non possono amministrare la società.

Caratteri comuni alla S.p.A.

le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni.

Norme comuni alla S.a.s.:

la denominazione sociale deve contenere, oltre all'indicazione di s.a.p.a., anche il nome di almeno uno dei soci accomandatari

Norme comuni alla S.p.A.:

si applicano alla s.a.p.a. le norme relative all'obbligo **d'iscrizione presso il registro** delle imprese, alle **azioni**, all'**assemblea**, al **collegio sindacale**, al **bilancio**, all'**aumento** e alla **riduzione del capitale sociale** e alla **liquidazione**.

Norme particolari sull'amministrazione:

- è affidata ai soci accomandatari (art. 2465 C.c.);
- la revoca da amministratore comporta la perdita della qualifica di accomandatario;
- gli amministratori possono essere revocati dall'assemblea solo per giusta causa;
- le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate da tutti gli amministratori;
- gli amministratori hanno diritto di voto in assemblea, però non possono votare per la nomina dei sindaci, o sulla proposizione dell'azione di responsabilità;
- gli amministratori sono responsabili sia civilmente che penalmente;

Scioglimento:

la S.a.p.a. si scioglie oltre che per le stesse cause della S.p.A. anche per la cessazione dalla carica di tutti gli amministratori, salvo che la società non provveda entro sei mesi alla loro sostituzione (art. 2468 C.c.).